

12 aprile 2020

DL N. 23/2020: DECRETO LIQUIDITA'

Riportiamo alcune brevi note relative alle nuove disposizioni adottate.

In ottemperanza all'ordinanza della Regione Lombardia dell'11 aprile 2020 lo studio svolge attività di consulenza ed assistita telefonica e in videoconferenza.

Per qualsiasi attività urgente e non risolvibile nelle modalità di lavoro agile, è possibile fissare un appuntamento in studio nel rispetto delle disposizioni vigenti.



MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Prevista la possibilità di accesso a finanziamenti a sostegno della liquidità, garantiti dalla Sace s.p.a. in una misura tra il 70 ed il 90% del finanziamento richiesto, a seconda del fatturato aziendale e del numero di dipendenti. La garanzia, a prima richiesta ed irrevocabile, viene rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti aventi una durata massima di 6 anni e fino ad un importo massimo che la norma determina in base al fatturato annuo dell'impresa nell'anno 2019 ed al costo del personale relativo al medesimo periodo.

Appare opportuno sottolineare come l'accesso al beneficio sia solo per le imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà prevista dalla normativa UE e che si impegnino (anche per conto delle imprese al cui gruppo appartengono) a non approvare la distribuzione di dividendi o deliberare il riacquisto di azioni nell'anno 2020.

Prevista una forma agevolata di conclusione del contratto, mediante scambio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a condizione che lo scambio sia accompagnato dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore e contenga riferimento inequivocabile al contratto. Rimane fermo l'obbligo per l'intermediario di consegnare copia cartacea del contratto alla prima occasione utile al termine dell'emergenza.

La Sace s.p.a., ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23/2020, è coinvolta quale soggetto garante nelle misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione ed agli investimenti delle imprese.

MISURE FISCALI E CONTABILI

- **sospensione** pagamento IVA, ritenute, addizionali regionali e comunali e contributi, per i mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;

- **sospensione** in ogni caso dei versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

I versamenti sospesi saranno effettuati a **giugno**, con la possibilità di pagamento in **5 rate**. Estesa la sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo alle scadenze di aprile e maggio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI CREDITO

L'art. 11 del D.L. 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini di scadenza delle cambiali, dei vaglia cambiari e degli altri titoli di credito, emessi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (9 aprile 2020) ed aventi scadenza tra il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.

Tale sospensione non si applica all'assegno bancario, il quale resta pagabile nel giorno di presentazione: sono comunque sospesi, nel periodo sopra indicato, i termini per la presentazione al pagamento, per la levata del protesto, e per le iscrizioni nell'archivio dei pagamenti irregolari.

D.P.C.M. 10 aprile 2020:
proroga chiusura sino al 3
maggio 2020.

**Ordinanza R.L. n. 528 10
aprile 2020:** misure più
restrittive rispetto al D.P.C.M
del 10 aprile 2020

ESTESO IL CREDITO DI IMPOSTA ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 30 del D.L. 23/2020, estende il credito di imposta (nella misura del 50%) a tutte le spese sostenute dai datori di lavoro nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza adottati per proteggere i lavoratori all'esposizione contaminante o per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Il D.L. 23/2020 ha introdotto alcune norme atte a limitare i possibili effetti della crisi conseguente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sulle società di capitali. Tra queste segnaliamo la deroga al principio della postergazione per tutti i finanziamenti effettuati da soci e società controllanti nell'anno 2020, la non operatività per tutto l'anno 2020 delle norme in materia di riduzione del capitale sociale e disposizioni temporanee in tema di redazione del bilancio.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA APPLICABILE A TUTTI I LAVORATORI ASSUNTI SINO AL 17 MARZO 2020

L'articolo 43 del D.L. 23/2020 estende la possibilità di applicare la Cassa Integrazione Ordinaria e la Cassa Integrazione in deroga anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020.

Tale estensione si è resa necessaria in considerazione della sospensione delle attività produttive, che molte imprese hanno dovuto adottare a seguito dell'entrata in vigore del dpcm del 22 marzo 2020 e che sino a tale data non era preventivabile.

LE NORME IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA, FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Introdotte norme particolarmente rilevanti in materia di diritto fallimentare e procedure concorsuali. Differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del c.d. "Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza – d.lgs. 14/2019", nella parte attualmente ancora non entrata in vigore.



Studio legale Manzella e associati

Via Diaz, 10 – 21047 Saronno

Tel. 02.962.19.03 – fax 02.962.47.33

Email:

laura@manzella.it

d.rosio@manzella.it

d.ranieri@manzella.it

a.sioli@manzella.it